Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 febbraio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **986**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

geografia storica;
etnografia della Sardegna;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
archeologia medioevale;
etruscologia ed antichità italiche;
epigrafia ed antichità latine;
storia della letteratura latina medioevale;
storia della lingua latina;
lingua e letteratura greca;
storia comparata della letteratura e delle arti visive;
storia del commercio e della navigazione;
storia dell'agricoltura;
storia degli antichi stati italiani;
storia del giornalismo;
storia d'Italia del XX secolo;
linguistica sarda;
letteratura cristiana antica;
museologia;
storia dell'arte medioevale.

Art. 2.

Nell'art. 37, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia delle dottrine politiche;
storia della filosofia moderna;
metodologia della ricerca sociale;
sociologia urbana e rurale;
pedagogia comparata;
psicologia sociale;
psicologia scolastica;
filosofia politica;
docimologia;
etnomusicologia.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

metodologia dell'insegnamento della lingua inglese;
lingua, cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
filologia slava;
letteratura spagnola contemporanea;
letterature ibero-americane;
lingua e letteratura svedese;
lingua rumena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. **987**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 24 - all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
economia e politica internazionale;
economia e politica monetaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 350

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 1984.

Deroghe al divieto di assunzione di cui all'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da varie amministrazioni statali con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1984, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quelle amministrazioni;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nelle suddette amministrazioni al fine di consentire alle medesime di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

La Corte dei conti è autorizzata ad assumere sessantacinque vice direttori di segreteria, vincitori di concorso, nel ruolo della carriera direttiva di segreteria e di revisione.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad assumere le seguenti unità di personale vincitore di concorso:

un operaio specializzato, nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale;

tre coadiutori, nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato tecnico dell'industria;

dieci periti minerari, nel ruolo della carriera di concetto tecnica del Corpo delle miniere;

sette periti geometri, nel ruolo della carriera di concetto tecnica del Corpo delle miniere;

due geologi nel ruolo della carriera direttiva tecnica del Corpo delle miniere;

otto ingegneri, nel ruolo della carriera direttiva tecnica del Corpo delle miniere.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, nei ruoli dell'Istituto agronomico d'Oltremare, le seguenti unità di personale vincitore di concorso:

un coadiutore;
due segretari;
due esperti agrari;
sei vice direttori aggiunti di laboratorio.

Art. 4.

Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a riassumere in servizio un coadiutore, ai sensi dell'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Il Ministero della sanità è autorizzato ad assumere tre addetti tecnici, vincitori di concorso, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 6.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere centocinque assistenti, vincitori di concorso, nel ruolo degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a procedere alle seguenti assunzioni temporanee di personale, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276:

mille coadiutori dattilografi giudiziari;

centocinquantadue coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;

settecentosessanta vigilatrici penitenziarie.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a procedere all'assunzione temporanea di duecentoquattordici autisti, ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861.

Art. 7.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato ad assumere nei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile le seguenti unità di personale vincitore di concorso:

dieci coadiutori dattilografi;

trentatre segretari amministrativi;

undici addetti al traffico aereo;

un ispettore tecnico;

dieci ispettori di volo;

tre ispettori di volo, con contratto annuale, ai sensi della legge 23 settembre 1980, n. 591.

L'Azienda autonoma per l'assistenza al volo è autorizzata ad assumere le seguenti unità di personale vincitore di concorso:

ventotto addetti tecnici;

quattro coordinatori superiori amministrativi;

un coordinatore superiore tecnico.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad assumere le seguenti unità di personale:

dieci esperti, con contratto di diritto privato, per incarichi speciali, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497;

tre tecnici con contratto di diritto privato, per i servizi di segreteria del C.I.P.E., ai sensi dell'art. 63 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a riassumere in servizio, ai sensi dell'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cinque impiegati dei ruoli dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Art. 10.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è autorizzata ad assumere trecento uscieri, vincitori ed idonei di concorsi, nei ruoli del personale di esercizio.

Art. 11.

Il Ministero dell'interno è autorizzato:

ad assumere centottantadue segretari comunali, vincitori di concorso;

a richiamare in servizio per un anno, ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sei ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

a procedere all'assunzione temporanea di vigili del fuoco nel limite di undicimilacinquecento unità, per venti giorni ciascuna.

Art. 12.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio:

un maggiore generale dell'Esercito, un tenente colonnello dell'Esercito, un colonnello dell'Esercito per le esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un tenente generale di amministrazione dell'Esercito, per esigenze del Ministero della difesa;

un contrammiraglio, presso lo stato maggiore Difesa;

un colonnello dell'Esercito, per particolari esigenze del Ministero della difesa;

un colonnello pilota ed un maggiore pilota dell'Aeronautica militare, per esigenze del centro operativo aereo unificato della protezione civile;

un maggiore medico di complemento dell'Esercito, per esigenze della Guardia di finanza;

due ufficiali subalterni di complemento, di cui uno dell'Esercito ed uno della Marina militare, per esigenze del Ministero della difesa.

Art. 13.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere le seguenti unità di personale vincitore di concorsi:

sette consiglieri, nella carriera direttiva dei conservatori di musica, accademie di belle arti e accademia d'arte drammatica e di danza;

due tecnici esecutivi, nella corrispondente carriera dell'Istituto superiore di educazione fisica;

dieci tecnici laureati, trentacinque tecnici coadiutori, trentasette tecnici esecutivi, trentuno coadiutori amministrativi, cinque ragionieri, cinque segretari, nelle corrispondenti carriere del personale non docente dell'università, per le esigenze della seconda Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a procedere per le esigenze dell'Università degli studi di Messina all'assunzione temporanea, ai sensi dell'art. 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, delle seguenti unità di personale:

dieci ostetriche;

quaranta infermieri diplomati;

ottanta infermieri generici.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 200

(117)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 6 novembre 1984.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Victoria (Canada) e istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella stessa sede.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1978, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di seconda categoria in Victoria (Canada);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Victoria (Canada) è soppressa dal 1° dicembre 1984.

Art. 2.

E' istituito in Victoria (Canada), a decorrere dal 1° dicembre 1984, un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Vancouver e con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Vancouver, con i centri di Victoria, Nanaimo, Port Alberni, Parksville, Campbell River, Courtenay, Duncan, Lake Cowichan e Tahis.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1984
Registro n. 19 *Esteri, foglio n.* 42

(375)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 luglio 1984.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale ordinaria.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1984, con il quale sono state, fra l'altro, apportate, a decorrere dal 1° giugno 1984, modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una cartolina postale ordinaria da L. 400;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1632 del 3 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una cartolina postale ordinaria da L. 400.

Art. 2.

La cartolina postale di cui all'art. 1 è stampata in calcografia ed offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato: cm 14,8 × 10,5; colori: due colori offset e due colori calcografici.

Il recto della cartolina reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, la cui vignetta è così composta: entro un rettangolo di colore, un tondo racchiude una libera rappresentazione del castello di Bardi con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca, in negativo sulla sinistra, in basso, la leggenda « ITALIA »; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

Nella parte sinistra della cartolina, due righe orizzontali ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo, sono poste la leggenda « CARTOLINA POSTALE », in carattere maiuscolo bastone tondo, e le indicazioni « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » accompagnate da tre righe punteggiate.

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano tre righe punteggiate e tre riquadri, con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1984
Registro n. 38 *Poste, foglio n.* 188

(232)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Errata-corrige al decreto del Presidente della Camera dei deputati 24 gennaio 1985: « Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1985 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 20 del 24 gennaio 1985).

In calce al decreto citato in epigrafe dove è scritto: « *Il Segretario generale*: LONGHI », leggasi: « *Il Segretario generale*: LONGI ».

(570)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciltubi, con sede in Siracusa e stabilimento in Priolo (Siracusa), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meridionale Icosud S.p.a. di Siracusa, e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1984 al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecomeccanica di Siracusa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 agosto 1984 al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciltubi, con sede in Siracusa e stabilimento in Priolo (Siracusa), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gamma umbra manufatti, con sede e stabilimento in Marsciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1984 al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, con stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture di Trecate (Novara), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, stabilimenti di Milano, Settimo Torinese - vetture, Settimo Torinese - veicoli industriali, Figline Valdarno, Tivoli e Villafranca Tirrena (Massa Carrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi, con stabilimento in Airola (Benevento), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi, con stabilimento in Airola (Benevento), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Società cavi Pirelli S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento in Livorno Ferraris (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, stabilimenti di Milano, Settimo Torinese - vetture, Settimo Torinese - veicoli industriali, Figline Valdarno, Tivoli e Villafranca Tirrena (Messina), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo Avio di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 in favore di sessanta impiegati dipendenti dalla S.p.a. Tectubi, con sede in Milano e stabilimenti in Podenzano e Castelsangiovanni (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 giugno 1985.

(413)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Albari di Modugno (Bari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Confezioni d'Abruzzo di Corropoli (Teramo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 19 gennaio 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Industria laniera abruzzese di Vincenzo Merlino e F.lli di Taranta Peligna, stabilimento di Pescara, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 24 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Marty confezioni di Pescara, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 1° settembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore trasporti operanti nel comune di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartotecnico operanti nel comune di Lanuvio (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Metalstrutture di Reana del Royale (Udine), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orlificio partenopeo di Afragola (Napoli), è prolungata fino al 10 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 febbraio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calzaturificio Cisa, con stabilimento in Napoli, è prolungata fino al 1° febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla C.T.S. Compagnia tecnica siciliana di Siracusa, è prolungata fino al 15 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Kira di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 16 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 febbraio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata fino al 22 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Polisud di Nola (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 28 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Cartindustria F.lli Doni di Ferentino (Frosinone), è prolungata fino al 9 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cartindustria F.lli Doni di Ferentino, ufficio amministrativo di Roma, è prolungata fino al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Titanor di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 22 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 maggio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 25 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cartotecnica Zauli di Monterotondo (Roma), è prolungata fino all'11 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ingred di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 26 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Frine Fashion di Pontinia (Latina), è prolungata fino al 30 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Frosinone, e prolungata fino al 4 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Comes di Ariccia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui allo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 28 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Camut di Collegno (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Manifattura Arborio di Arborio (Vercelli) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 13 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Isoflux Servomotors di Asti, è prolungata fino all'8 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ferriere S. Anna di Sesto Calende (Varese), è prolungata fino al 28 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Spacesound System di Casenuove di Osimo (Ancona), è prolungata fino al 1° agosto 1984.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Industria laniera abruzzese di Vincenzo Merlino e F.lli di Taranta Peligna, stabilimento di Pescara, è prolungata fino al 22 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Marty confezioni di Pescara, è prolungata fino al 30 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Metalstrutture di Reana al Royale (Udine), è prolungata fino al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Frosinone, è prolungata fino al 2 ottobre 1984.

(414)

Riconoscimento del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.r.l. N.C.S. - Nuova cartotecnica del sud, in Villa S. Lucia.

Con decreto interministeriale 14 gennaio 1985 è riconosciuto in provincia di Frosinone il carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.r.l. N.C.S. - Nuova cartotecnica del sud, in Villa S. Lucia (Frosinone).

Il decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1983.

(415)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:

terapia medica sistematica.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di agraria:

nutrizione ed alimentazione animale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:

microbiologia agraria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(485)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione dell'« U.N.O.A. » - Unione ortofrutticoltori associati, in Salerno, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1984 l'« U.N.O.A. » - Unione ortofrutticoltori associati, in Salerno, è stata cancellata dal n. 80 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Per effetto di tale cancellazione l'« U.N.O.A. » perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con il decreto d'iscrizione 21 marzo 1980.

(434)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 251 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 14 dicembre 1984, n. 7087/R

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	DITTA E SEDE
1	*Eparcura*, in tutte le sue preparazioni	13265 13265/1	Chimas S.p.a., cod. fisc. 00290990373, sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via R. Fucini, 2
2	*Bebilax (già Perlax)*, in tutte le sue preparazioni	13275 13275/A	Medal farmaceutici, cod. fisc. 03413180377, sede e domicilio fiscale in Rastignano (Bologna)
3	*Uniciclina*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	22827 22827/A	Id.
4	*Biofangina*	13177	Labor. Eliovit S.a.s., cod. fisc. 00346020175, sede e domicilio fiscale in Brescia, via Marsala, 31/C
5	*Biocobal B/1 V.C.A.*, in tutte le sue confezioni .	19529/1	Esterfarm lab. farmac. S.r.l., cod. fisc. 00396590580, sede e domicilio fiscale in Cannizzaro (Catania), via Mollica, 6
6	*Chepirol*, in tutte le sue preparazioni	20205 20205/A	Id.
7	*Rubroplex*, in tutte le sue preparazioni	9304 9304/A	S.I.F.I. S.p.a., cod. fisc. 00122890874, sede e domicilio fiscale in Catania, via Nicola Coviello, 15/B
8	*Mio-Sed*, in tutte le sue confezioni	19048	Farmetrusca S.a.s., cod. fisc. 00473570489, sede e domicilio fiscale in Tavernuzze (Firenze), via G. Di Vittorio, 19
9	*Purgante composto alla fenolftaleina*, in tutte le sue preparazioni	6299 6299/A 6299/C 6299/D 6299/E	Dr. R.R. Ragionieri S.p.a., cod fisc. 00431700483, sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 356 .
10	*Neutralina*	12245	Industria chimica biologica - I.C.B. Genova S.p.a., cod. fisc. 02248740108, sede e domicilio fiscale in Genova, via G. Tanini, 37/E
11	*Vagiflor*, in tutte le sue preparazioni	978 978/A 978/B 978/C 978/D 978/E 978/F 978/G 978/H 978/L 978/M 978/N	Isola - Ist. bioterapico internazionale, cod. fisc. SLISFNO8C12G195E, sede e domicilio fiscale in Genova-Quarto, viale Pio VII n. 50, già della ditta Lab. bioc. Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10
12	*Etamina B/6*, in tutte le sue preparazioni . . .	18236 18236/B	Ist. biochimico nazionale Savio S.p.a., cod. fiscale 00274990100, sede e domicilio fiscale in Genova-Nervi, via del Commercio, 46
13	*Normogastrina*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	8142 8142/A	Id.
14	*Ambicin Piam*	13537	Vecchi e C. Piam, cod. fisc. 00244540100, sede e domicilio fiscale in Genova, via Padre G. Semeria, 5
15	*Eprogetina*	6424/1	Laboratorio farmaceutico C.T., cod. fisc. 00071020085, sede e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 7
16	*Fluosal*, in tutte le sue confezioni	12862	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	DITTA E SEDE
17	*Omnacillina*, in tutte le sue preparazioni	8354 8354/1	Hoechst AG di Francoforte sul Meno (Repubblica federale tedesca) rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia sud S.p.a., cod. fisc. 00152970661, sede e domicilio fiscale in Scoppito (L'Aquila), s.s. 17, km 22
18	*Omnamicina*	8858	Id.
19	*Brismos*, in tutte le sue confezioni	21541	Bristol italiana sud S.p.a., cod. fisc. 00136120599, sede e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo
20	*Bristacin*, in tutte le sue preparazioni	20963 20963/1 20963/A	Id.
21	*Liporan*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	23109 23109/1	Id.
22	*Versapen*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	21305 21305/1 21305/A 21305/B 21305/C 21305/C-1 21305/D 21305/D-1	Id.
23	*Urodixin*	21238	Italchimici S.p.a., cod. fisc. 00077390599, sede e domicilio fiscale in Latina, viale XXI Aprile, 13
24	*Pronapen*	6177	Pfizer italiana S.p.a., cod. fisc. 00192900595, sede e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50
25	*Tetracyn*, in tutte le sue preparazioni	11459 11459/A	Id.
26	*Tomanol*, in tutte le sue confezioni	17554/1 17554/A 17554/B 17554/C	Byk Gulden Italia S.p.a., cod. fisc. 00696360155, sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1
27	*Keimicina*, in tutte le sue preparazioni	15481 15481/1 15481/A	Boehringer Biochemia Robin S.p.a., codice fiscale 04843650153, sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5
28	*Mioreuma*	17642	Id.
29	*Cyclon*	17329	Lab. farmaco biologici Borromeo Milano S.r.l., cod. fisc. 01567900152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Mac Mahon, 45
30	*Metabolasi*, in tutte le sue preparazioni	13336 13336/1	Id.
31	*Vigantolo*	8654/C-1	Bracco industria chimica S.p.a., cod. fisc. 00825120157, sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50
32	*Undovit*	13907	Cristalfarma S.r.l., cod. fisc. 00758420152, sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168
33	*Streptosil*, uso veterinario, in tutte le sue preparazioni	9035/A 9035/B	Istituto De Angeli S.p.a., cod. fisc. 00714730157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Serio, 15
34	*Crotil*	14117	Ellem industria farmac. S.p.a., cod. fisc. 06733580150, sede e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89
35	*Deidril*	16293	Id.
36	*Vaccino vivo pseudopeste pulcini*, uso veterinario	20347/A	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., cod. fisc. 00775960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	DITTA E SEDE
37	*Epasan*	14116	Francia farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 00798630158, sede e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7
38	*Persulfan*, in tutte le sue confezioni	13332	Id.
39	*Mesopin*, in tutte le sue preparazioni	8777 8777/B 8777/C	Fulton Company S.a.s., cod. fisc. 00892730151, sede e domicilio fiscale in Milano, via M. Gonzaga, 5
40	*Vulneril*	5365	Gipharmex S.p.a., cod. fisc. 01721020152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2
41	*Frizione Giuliani*, in tutte le sue preparazioni	14208 14208/A	Giuliani S.p.a. cod. fisc. 00752450155, sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2
42	*Tirodermina*, in tutte le sue preparazioni	7349 7349/A	Id.
43	*Choligen*, in tutte le sue preparazioni	17377 17377/A	Ital Suisse Co. S.a.s., cod. fisc. 00758180152, sede e domicilio fiscale in Casarile (Milano), via Binasco, 54
44	*Gengivario dott. Knapp*, in tutte le sue confezioni	6984	Lafar S.r.l., cod. fisc. 00738410158, sede e domicilio fiscale in Milano, via Noto, 7
45	*Sonnifero dott. Knapp*, in tutte le sue confezioni	6425	Id.
46	*Quinocarbine*, in tutte le sue preparazioni	13364 13364/A	La Farmochimica italiana S.p.a., cod. fisc. 00870490158, sede e domicilio fiscale in Milano, via Nicola d'Apulia, 8
47	*Paidosedolo*	12636	Lagap italiana S.r.l., cod. fisc. 00943130153, già Panther Osfa Chemie S.r.l., cod. fisc. 00736830159, sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16
48	*Cepacol*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	20639 20639/A	Gruppo Lepetit S.p.a., già I.S.I. S.p.a., cod. fiscale 00795960152, sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit, 8/10
49	*Levomicetina vitaminica*, (solo per esportazione)	8-10-1959 (Data registrazione)	Gruppo Lepetit, cod. fisc. 00795960152, sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit, 8
50	*Pexid*	23016/1	Id.
51	*Poliresistente Bactisubtil*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	13138 13138/A	Merrel Dow France S.A. - Francia, rappresentata in Italia dalla ditta Gruppo Lepetit S.p.a., codice fisc. 00795960152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Lepetit, 8
52	*Norfin*	14738	Lusofarmaco S.p.a., cod. fisc. 00714810157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26
53	*Complest*, in tutte le sue preparazioni	22307 22307/1	Maggioni farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00740010152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Giuseppe Colombo, 40
54	*Dunedin*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	22280 22280/A	Id.
55	*Modatriptin*, in tutte le sue preparazioni	22624 22624/1	Id.
56	*Parnitene*	19271	Id.
57	*Verochimo plus - Verochimo plus antispastico*, in tutte le sue preparazioni	20586 20586/A	Id.
58	*Balsamiol*	12447/A	Lab. G. Manzoni S.r.l., cod. fisc. 00738460153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Vela, 5
59	*Semevit*, in tutte le sue preparazioni	8431 8431/A	Medisca S.r.l., già Ellea S.r.l., cod. fisc. 02979100159, sede e domicilio fiscale in Pero (Milano), via G. Galilei, 7
60	*D Tic-Dome*, in tutte le sue preparazioni	23400 23400/1	Miles Laboratories Inc. West Haven U.S.A., rappresentata in Italia dalla Miles italiana S.p.a., cod. fisc. 00742460157, sede e domicilio fiscale in Cavenago Brianza (Milano), via F. L. Miles, 10

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	DITTA E SEDE
61	*Sintril*	17101/1	RBS Pharma - Roger Bellon Schoum S.p.a., cod. fisc. 00795210152, sede e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 6
62	*Vitamina E Rotta*	6646/A	Rorer italiana S.p.a., cod. fisc. 00897890158, sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Andreani, 6
63	*Gastralmina*	13477	Roussel Maestretti S.p.a., cod. fisc. 00738420157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18
64	*Immenox*	20570	Id.
65	*Pronox,* in tutte le sue preparazioni e confezioni	10312 10312/A	Id.
66	*Sterogyl,* in tutte le sue preparazioni e confezioni	205/A 205/B 205/B-1	Id.
67	*Curarin - Asta,* in tutte le sue confezioni	8373	Asta-Werke AG Bielefeld (Repubblica federale di Germania) rappresentata in Italia dalla Schering S.p.a., cod. fisc. 00750320152, sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 7/11
68	*Tiobione,* in tutte le sue confezioni	15778	Sigma Tau, industrie farmac. riunite S.p.a., cod. fisc. 00410650584, sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, già della ditta S.I.T.I. S.p.a., cod. fisc. 00736700154, sede e domicilio fiscale in Milano, via Eritrea, 48/8
69	*Monbutina,* in tutte le sue preparazioni	18678 18678/A	La.Fa.Re. S.n.c., cod. fisc. 00467860631, sede e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via S. Benedetto Cozzolino, 77
70	*Androsterolo,* in tutte le sue preparazioni e confezioni	14643 14643/1 14643/B	Pierrel S.p.a., cod. fisc. 00294170634, sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88
71	*B/12 Pierrel,* in tutte le sue preparazioni	17388 17388/1 17388/2 17388/A-2	Id.
72	*Dafodil,* in tutte le sue confezioni	16275	Id.
73	*Perclusone,* in tutte le sue preparazioni e confezioni	23295 23295/A	Id.
74	*Ipotensil*	18240	Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 00109210039, sede e domicilio fiscale in Novara, corso della Vittoria, 12/B
75	*Orocillin,* in tutte le sue confezioni	18846	Id.
76	*Trimidone,* in tutte le sue preparazioni	15943/A 15943/A-1	Id.
77	*Niprofen,* in tutte le sue preparazioni	12263 12263/A	Farmogal, laboratorio chimico farmacologico, cod. fisc. GLNLGU13H18M082C, sede e domicilio fiscale in Padova, via G. Tempesta, 15/17
78	*Tiociclina,* in tutte le sue preparazioni	12558/A 12558/B	Id.
79	*Glaucosin,* in tutte le sue preparazioni	11520 11520/A	Vis farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00208120287, sede e domicilio fiscale in Padova, viale dell'Industria, 54/56
80	*Embriogamma*	11728	Ist. biochimico pavese S.p.a., cod. fisc. 00184420180, sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10
81	*Coldrug*	12878	S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., cod. fisc. 00834640187, sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), corso Cavour, 70
82	*Evercol*	18030	Id.
83	*Mepromin*	15822	Id.
84	*Salicaril*	6298	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	DITTA E SEDE
85	*Metartril*, in tutte le sue preparazioni	21151 21151/1	Istituto fitoterapico italiano S.p.a., codice fiscale 00123250508, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Volturno, 56
86	*Vasociclina*, in tutte le sue preparazioni	14839 14839/A 14839/B	Aandersen Farmaceutisk Institut S.r.l., cod. fiscale 00637130667, sede e domicilio fiscale in Roma, viale delle Milizie, 12/14
87	*Bimil*	9305	Farmaroma S.r.l., Roma, via Prenestina, 707
88	*Epamax*	20013	Farminter Dammas farmaceutici S.r.l., sede e domicilio in Roma, lungotevere delle Navi, 30
89	*R* 12, in tutte le sue preparazioni	3891/B 3891/C	Gepharma AG, Basel (Svizzera), Aeschengraden 9, rappresentata in Italia dalla Bio-Far, sede in Roma, via Ostriana, 10
90	*Bilyn*	17212	Janus farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 06150530589, sede e domicilio fiscale in Anzio (Roma), via Flavia, 10
91	*Sulfaduran*, in tutte le sue preparazioni	16236 16236/A 16236/A-1 16236/B	Id.
92	*Ferromyn B*, in tutte le sue preparazioni	15976 15976/A	Wellcome Foundation Limited di Londra, rappresentata in Italia dalla Wellcome Italia S.p.a., cod. fisc. 00407630581, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36
93	*Liobeta*, in tutte le sue preparazioni	15285 15285/A	Pierrel Hospital S.p.a., cod. fisc. 00447300146, sede e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio)
94	*Neoohplus*	17118	Id.
95	*Vitamina D/2*, in tutte le sue preparazioni	9445 9445/1	Id.
96	*Vitamina K idrosolubile*, in tutte le sue preparazioni	9981 9981/1	Id.
97	*Doriden*	10139	Ciba S.A. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla Ciba Geigy S.p.a., cod. fisc. 00826480154, sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233, km. 20,500
98	*Entobex*	14365	Id.
99	*Roblosan*	11696	Labor. chimico biol. Jacopo Monico S.r.l., cod. fisc. 00228550273, sede e domicilio fiscale in Venezia-Mestre, via Orlanda - Ponte Pietra, 10
100	*Vidue Monico*, in tutte le sue preparazioni	3767 3767/1 3767/2 3767/A	Id.
101	*Dif-Antigen (anatossina difterica adsorbita)*, in tutte le sue confezioni	20021	Glaxo S.p.a., cod. fisc. 00212840235, sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2
102	*Diftet Antigen fluido*, in tutte le sue confezioni . .	18535	Id.
103	*Spugne di gelatina*, in tutte le sue confezioni . . .	9967	Behringwerke AG di Marburg/Lahn (Repubblica federale tedesca), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto Behring S.p.a., cod. fisc. 00142090661, con sede e domicilio fiscale in Scoppito (L'Aquila), s.s. 17, km 22
104	*Virelon*, in tutte le sue confezioni	14370	Id.
105	*Pisogen*	8481/A	Farmaka S.r.l., cod. fisc. 04899270153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Aurelio Saffi, 32
106	*Recto Serol*, in tutte le sue confezioni	6026	Labor. farmac. S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., cod. fisc. 00834640187, sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), corso Cavour, 70

Sostanze attive ammesse per la prima volta in Italia nella preparazione dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) e relativi provvedimenti di registrazione

Per i seguenti presidi sanitari a base delle sottoelencate sostanze attive, impiegate per la prima volta in Italia, sono stabiliti ai sensi degli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Sostanza attiva: n-DECANOLO

Classe tossicologica: IV

Fitoregolatore antigermogliante

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Tabacco .	7	0,5 (sensibilità analitica)

Metodi di analisi per il formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA AGRICO S.r.l., viale Masini, 22, BOLOGNA

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
De - Sprout .	6162	20-12-1984	IV	n-Decanolo puro g 79	Sariaf, Faenza (Ravenna) - Sti-Solfotecnica italiana, Montalcino (frazione Torrenieri) (Siena)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Tabacco	0,5 (sensibilità analitica)	7

Sostanza attiva: PROFENOFOS

Classe tossicologica: II/b

Insetticida - Acaricida

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Patata	14	0,03
Mais	19	0,03
Carciofo	21	0,03
Cavolo	21	0,03
Cavolfiore	21	0,03
Fagiolo	21	0,03
Fagiolino	21	0,03
Fava	21	0,03
Peperone	28	0,03
Pesco	60	0,03
Barbabietola da zucchero	64	0,03
Agrumi	70	0,03
Melo (prefioritura)	—	—
Floreali	—	—
Pioppo	—	—

Metodi di analisi per il formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA CIBA-GEIGY S.p.a., s.s. n. 233, ORIGGIO (Varese)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Selecron	6182	15-1-1985	III	Profenofos puro g 23,2	Cifa, Caravaggio (Bergamo) - Verchim Asterias, Ozzano Emilia (Bologna) - Schering, Nova Milanese (Milano) - Sipcam, Salerano sul Lambro (Milano) - Irca, Albano S. Alessandro (Bergamo) - Siapa, S. Vincenzo di Galliera (Bologna) - Silia, Roma - Scam, Modena - Ciba-Geigy, Basilea (Svizzera) e Aigues Vives (Francia) - Ligtermoet Chemie, Rotterdam (Olanda)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Barbabietola da zucchero	0,03	64
Patata	0,03	14
Mais	0,03	19
Peperone	0,03	28
Fagiolo, fagiolino, fava	0,03	21
Carciofo	0,03	21
Cavolo cappuccio, cavolfiore	0,03	21
Agrumi	0,03	70
Floreali	—	—
Melo (pre-fioritura)	—	—
Pioppo	—	—
Pesco	—	—

IMPRESA CIBA-GEIGY S.p.a., s.s. n. 233, ORIGGIO (Varese)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Selecron E	6186	15-1-1985	II	Profenofos puro g 44,2	Cifa, Caravaggio (Bergamo) - Verchim Asterias, Ozzano Emilia (Bologna) - Schering, Nova Milanese (Milano) - Sipcam, Salerano sul Lambro (Milano) - Irca, Albano S. Alessandro (Bergamo) - Siapa, S. Vincenzo di Galliera (Bologna) - Silia, Roma - Scam, Modena

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Barbabietola da zucchero	0,03	64
Patata	0,03	14
Mais	0,03	19
Peperone	0,03	28
Fagiolo, fagiolino, fava	0,03	21
Carciofo	0,03	21
Cavolo cappuccio	0,03	21
Agrumi	0,03	70
Floreali	—	—
Melo (pre-fioritura)	—	—
Pioppo	—	—
Pesco	—	—

IMPRESA CIBA-GEIGY S.p.a., s.s. n. 233, ORIGGIO (Varese)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Selecron S	6185	15-1-1985	II	Profenofos puro g 36,7	Cifa, Caravaggio (Bergamo) - Verchim Asterias, Ozzano Emilia (Bologna) - Schering, Nova Milanese (Milano) - Sipcam, Salerano sul Lambro (Milano) - Irca, Albano S. Alessandro (Bergamo) - Siapa, S. Vincenzo di Galliera (Bologna) - Silia, Roma - Scam, Modena - Ciba-Geigy, Basilea (Svizzera) e Aigues Vives (Francia) - Ligtermoet Chemie, Rotterdam (Olanda)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Barbabietola da zucchero	0,03	64
Patata	0,03	14
Mais	0,03	19
Peperone	0,03	28
Fagiolo, fagiolino, fava	0,03	21
Carciofo	0,03	21
Cavolo cappuccio, cavolfiore	0,03	21
Agrumi	0,03	70
Floreali	—	—
Melo (pre-fioritura)	—	—
Pioppo	—	—
Pesco	—	—

(489)

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Uruguay. (Ordinanza 25 gennaio 1985)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983 che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Vista la decisione della commissione della comunità economica europea del 21 dicembre 1984 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Uruguay;

Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni stabilite in sede comunitaria con la suddetta decisione in particolare per quanto concerne la possibilità di autorizzare in via definitiva l'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 889/1982 citato in premessa è consentita l'importazione dall'Uruguay di carni fresche delle seguenti categorie:

a) carni bovine, ovine e caprine disossate — escluse le frattaglie — fresche, refrigerate o congelate, dalle quali siano stati asportati i principali linfonodi accessibili aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *A*) che deve scortare le carni stesse, redatto in italiano e spagnolo;

b) carni refrigerate o congelate, con osso o disossate, aventi i requisiti indicati al modello di cui all'allegato *B*) che dovrà scortare le carni stesse redatto in italiano e spagnolo;

c) frattaglie bovine congelate limitatamente a:

cuori, completamente « puliti »;

fegati, completamente « puliti »;

lingue, completamente « pulite », senza osso, cartilagini e tonsille;

masseteri interi congelati di bovino destinati ad uso industriale che posseggono i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento redatto in conformità dell'allegato *C*) redatto in italiano e spagnolo.

Art. 2.

Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animali e di categorie indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di polizia sanitaria, anche dal certificato di sanità conforme al modello di cui all'allegato *C* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,

n. 889, integrato dalla dichiarazione che le carni provengono da animali che non sono stati trattati con sostanze tireostatiche ed estrogene e che non contengono residui ad azione tireostatica ed estrogena.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dall'Uruguay di carni e frattaglie refrigerate o congelate di specie animali aftoso-sensibili e di categorie diverse da quelle elencate al precedente art. 1.

Art. 4.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citati in premessa, l'importazione dall'Uruguay di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali è consentita a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in stabilimenti riconosciuti dal Paese esportatore;

ottenuti da animali nati ed allevati in Uruguay, provenienti, qualora si tratti di fessipedi, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 5.

Sono abrogate l'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1979 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1979 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Uruguay nonché l'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 28 aprile 1979 recante modificazione alle ordinanze ministeriali dell'8 febbraio 1979 relative alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay. Tuttavia per quanto riguarda i masseteri il certificato previsto dalla citata ordinanza 18 aprile 1979 può essere utilizzato fino al 31 marzo 1985.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha immediata applicazione.

Roma, addì 25 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *disossate, escluse le frattaglie, di bovini, ovini e caprini, destinate alla Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: . . . .
Numero del certificato di sanità (2): . . . .
Paese esportatore: Uruguay.
Ministero:
Dipartimento:
Riferimenti:
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*:

Carni di
(specie animale)

Tipo dei pezzi (3):
Tipo di imballaggio:
Numero dei pezzi o degli imballaggi:
Peso netto:

II. *Provenienza delle carni*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i)

III. *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da:
(luogo di spedizione)
a:
(Paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (4):

Nome e indirizzo dello speditore: . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario: . . . .
. . . .

IV. *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopradescritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE (5), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3) le carni fresche disossate sopra descritte provengono da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2°C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a . . . .

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici della specie bovina, idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: . . . .
Numero del certificato di sanità (2): . . . .
Paese esportatore: Uruguay.
Ministero: . . . .
Dipartimento: . . . .
Riferimenti: . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*:

Carni di solipedi domestici.
Tipo dei pezzi: . . . .
Tipo d'imballaggio: . . . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi: . . .
Peso netto: . . . . . .

II. *Provenienza delle carni*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): . . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . .
. . . . . .

III. *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da: . . . .
(luogo di spedizione)
a:
(Paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (3): . . . .

Nome e indirizzo dello speditore: .
. .

Nome e indirizzo del destinatario: . .
. . . . .

IV. *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di età inferiore a tre mesi.

Fatto a . . .

Timbro

. .
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) *di bovini, destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: . .
Numero del certificato di sanità (2): . . . .
Paese esportatore: Uruguay.
Ministero: . .
Dipartimento:
Riferimenti: . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle frattaglie*:

Frattaglie di bovini.
Tipo di frattaglie:
Tipo d'imballaggio:
Numero degli imballaggi:
Peso netto:

II. *Provenienza delle frattaglie*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .
. . . .

III. *Destinazione delle frattaglie*:

Le frattaglie sono spedite da: . . . .
(luogo di spedizione)
a: . . . .
(Paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (3): . . . .
Nome e indirizzo dello speditore: . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario: . . . .
. . . .

IV. *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopra descritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE (4), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

Fatto a . . . . ., il . . . . . .

Timbro

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Si possono importare soltanto le seguenti frattaglie di bovini: cuori e fegati dai quali siano stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, il tessuto connettivo ed il grasso aderenti, lingue senza osso, cartilagine o tonsille e, conformemente al disposto dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva n. 72/462/CEE, muscoli masseteri interi incisi conformemente all'allegato I, capitolo VII, paragrafo 41, lettera *A*, della direttiva numero 64/433/CEE (modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE) da cui siano stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, il tessuto connettivo ed il grasso aderenti. Tuttavia, alle condizioni di cui all'art. 2, si possono importare anche polmoni puliti di bovini, destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi ed i gangli mediastinici e bronchiali.
(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
(4) Modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE.

(486)

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile. (Ordinanza 25 gennaio 1985)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea del 21 dicembre 1984 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile;

Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni stabilite in sede comunitaria con la suddetta decisione in particolare per quanto concerne la possibilità di autorizzare a tempo indeterminato l'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 889/1982 citato in premessa, è consentita l'importazione dal Brasile di carni fresche delle seguenti categorie:

a) carni bovine disossate — escluse le frattaglie — fresche, refrigerate o congelate, originarie e provenienti dagli Stati del Brasile di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia ed Espírito Santo, dalle quali siano stati asportati i principali linfonodi accessibili, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *A* che deve scortare le carni stesse, redatto in italiano e portoghese;

b) carni refrigerate o congelate, con osso o disossate, di solipedi domestici ivi compresi cuori, lingue e fegati congelati, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *B* che dovrà scortare le carni stesse, redatto in italiano e portoghese;

c) frattaglie bovine congelate originarie e provenienti dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia ed Espírito Santo, limitatamente a:

cuori completamente puliti;

fegati completamente puliti;

lingue completamente pulite, senza osso, cartilagini e tonsille;

masseteri interi congelati di bovino destinati ad uso industriale che posseggono i requisiti indicati nel certificato sanitario di accompagnamento, redatto in conformità all'allegato *C*, redatto in italiano e portoghese.

Art. 2.

Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animali, di categorie e di provenienze indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di polizia sanitaria, anche dal certificato di sanità conforme al modello di cui all'allegato *C* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, integrato dalla dichiarazione che le carni provengono da animali che non sono stati trattati con sostanze tireostatiche ed estrogene e che non contengono residui ad azione tireostatica ed estrogena.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dal Brasile di carni e frattaglie refrigerate o congelate bovine ed equine diverse dalle categorie e dalle provenienze indicate al precedente art. 1 nonché di carni e frattaglie di specie animali aftoso-sensibili.

Art. 4.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citati in premessa, l'importazione dal Brasile di organi, ghiandole e tessuti della specie bovina, ovina, caprina ed equina per la produzione di medicinali è consentita limitatamente ai prodotti originari e provenienti dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia ed Espírito Santo e a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in stabilimenti riconosciuti dal Paese esportatore;

ottenuti da animali nati ed allevati negli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia ed Espírito Santo, provenienti — qualora trattasi di bovini, ovini e caprini — da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 5.

Sono abrogate l'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1979 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1979 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile nonché l'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 28 aprile 1979 recante modificazione alle ordinanze ministeriali dell'8 febbraio 1979 relative alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay. Tuttavia per quanto riguarda i masseteri il certificato previsto dalla citata ordinanza 18 aprile 1979 può essere utilizzato fino al 31 marzo 1985.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 25 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *disossate, escluse le frattaglie, di bovini, destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: . . . .

Numero del certificato di sanità (2): . . . .

Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo).

Ministero: . . . .

Dipartimento: . . . .

Riferimenti: . . . .

(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*:

Carni di bovini.

Tipo dei pezzi (3): . . . .

Tipo di imballaggio: . . . .

Numero dei pezzi o degli imballaggi: . . . .

Peso netto: . . . .

II. *Provenienza delle carni*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): . . . .

. . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .

. . .

III. *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da: .
(luogo di spedizione)

a: .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4):

Nome e indirizzo dello speditore: .

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopradescritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE (5), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3) le carni fresche disossate sopra descritte provengono da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a . ., il . .

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici della specie bovina, idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.
(3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.
(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
(5) Modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: . . . .
Numero del certificato di sanità (2): . . . .
Paese esportatore: Brasile.
Ministero: . . . .
Dipartimento: . . . .
Riferimenti: . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*:

Carni di solipedi domestici.
Tipo dei pezzi: . . . .
Tipo di imballaggio: . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi: . . . .
Peso netto: . . . .

II. *Provenienza delle carni*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): . . . .

. . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): . . . .

. . . .

III. *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da: . . . .
(luogo di spedizione)

a: . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): . . . .

Nome e indirizzo dello speditore: . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario: . . . .

. . . .

IV. *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio brasiliano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a . . . . . ., il . . . . . .

Timbro

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) *di bovini, destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: . . . .
Numero del certificato di sanità (2): . . . .
Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo)
Ministero: . . . .
Dipartimento: . . . .
Riferimenti: . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*:

Frattaglie di bovini.
Tipo di frattaglie: . . . .
Tipo d'imballaggio: . . . .
Numero degli imballaggi: . . . .
Peso netto: . . . .

II. *Provenienza delle frattaglie*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): . . . . .

. . . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .

. . . .

III. *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da: .
(luogo di spedizione)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore: .

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopra descritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE (4), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2°C per almeno ventiquattro ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

Fatto a . ., il .

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Si possono importare soltanto le seguenti frattaglie di bovini: cuori e fegati dai quali siano stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, il tessuto connettivo ed il grasso aderenti, lingue senza osso, cartilagine o tonsille e, conformemente al disposto dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva n. 72/462/CEE, muscoli masseteri interi incisi conformemente all'allegato I, capitolo VII, paragrafo 41, lettera *A*, della direttiva n. 64/433/CEE (modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE) da cui siano stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, il tessuto connettivo ed il grasso aderenti.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE.

(487)

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Paraguay. (Ordinanza 25 gennaio 1985)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983 che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per le importazioni di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea del 21 dicembre 1984 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Paraguay;

Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni stabilite in sede comunitaria con la suddetta decisione in particolare per quanto concerne la possibilità di autorizzare l'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino:

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 889/1982 citato in premessa è consentita l'importazione dal Paraguay di carni fresche delle seguenti categorie:

a) carni bovine disossate — escluse le frattaglie — fresche, refrigerate o congelate dalle quali siano stati asportati i principali linfonodi accessibili aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *A* che deve scortare le carni stesse, redatto in italiano e spagnolo;

b) carni refrigerate o congelate, con osso o disossate, di solipedi domestici aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *B* che dovrà scortare le carni stesse redatto in italiano e spagnolo;

c) frattaglie bovine congelate limitatamente a:

cuori, completamente « puliti »;

fegati, completamente « puliti »;

lingue, completamente « pulite », senza osso, cartilagini e tonsille;

masseteri interi congelati di bovino destinati ad uso industriale che posseggono i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento redatto in conformità dell'allegato *C* in italiano e spagnolo.

Art. 2.

Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animali e di categorie indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di polizia sanitaria, anche dal certificato di sanità conforme al modello di cui all'allegato *C* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, integrato dalla dichiarazione che le carni provengono da animali che non sono stati trattati con sostanze tireostatiche ed estrogene e che non contengono residui ad azione tireostatica ed estrogena.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dal Paraguay di carni e frattaglie refrigerate o congelate di specie animali aftoso-sensibili e di categorie diverse da quelle elencate al precedente art. 1.

Art. 4.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citati in premessa, l'importazione dal Paraguay di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali è consentita a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in stabilimenti riconosciuti dal Paese esportatore;

ottenuti da animali nati ed allevati in Paraguay, provenienti, qualora si tratti di fessipedi, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 5.

E' abrogata l'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 28 aprile 1979, recante condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Paraguay.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha immediata applicazione.

Roma, addì 25 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *disossate, escluse le frattaglie, di bovini, destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione:
Numero del certificato di sanità (2): .
Paese esportatore: Paraguay.
Ministero:
Dipartimento:
Riferimenti:
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*:

Carni di bovini.
Tipo dei pezzi (3):
Tipo di imballaggio: .
Numero dei pezzi o degli imballaggi:
Peso netto:

II. *Provenienza delle carni*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

III. *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da:
(luogo di spedizione)
a:
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopradescritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE (5), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3) le carni fresche disossate sopra descritte provengono da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2°C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a . . . . ., il . . . . . .

Timbro

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici della specie bovina, idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: . . . .
Numero del certificato di sanità (2): . . . .
Paese esportatore: Paraguay.
Ministero: . . . .
Dipartimento: . . . .
Riferimenti: . . . .
(facoltativo)

1. *Identificazione delle carni*:

Carni di solipedi domestici.
Tipo dei pezzi: . . . .
Tipo d'imballaggio: . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi: . . . .
Peso netto: . . . .

II. *Provenienza delle carni*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): . . . .
. . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): . . . .
. . . .

III. *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a: .

(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): . .

Nome e indirizzo dello speditore: . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario:

. . . .

IV. *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a . ., il .

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) *di bovini destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: .

Numero del certificato di sanità (2): .

Paese esportatore: Paraguay.

Ministero: .

Dipartimento: . .

Riferimenti:

(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*:

Frattaglie di bovini.

Tipo di frattaglie:

Tipo d'imballaggio:

Numero degli imballaggi: .

Peso netto:

II. *Provenienza delle frattaglie*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): . .

.

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .

.

III. *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): .

Nome e indirizzo dello speditore: . .

Nome e indirizzo del destinatario:

. . .

IV. *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopra descritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE (4), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

Fatto a . . . . ., il . . . . . .

Timbro

. .

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Si possono importare soltanto le seguenti frattaglie di bovini: cuori e fegati dai quali siano stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, il tessuto connettivo ed il grasso aderenti, lingue senza osso, cartilagine o tonsille e, conformemente al disposto dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva n. 72/462/CEE, muscoli masseteri interi incisi conformemente all'allegato I, capitolo VII, paragrafo 41, lettera *A*, della direttiva n. 64/433/CEE (modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE) da cui siano stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, il tessuto connettivo ed il grasso aderenti.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE.

(488)

Errata-corrige al decreto ministeriale 18 ottobre 1984: « Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati classificati come pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 311 del 12 novembre 1984).

Nel decreto citato in epigrafe, in corrispondenza delle sotto indicate pagine della *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 9439, sotto il paragrafo « C - Altre sostanze », in corrispondenza del numero 612-062-00-1 di riferimento della direttiva n. 67/548/CEE, al posto di: « *3-Dietilamina-propilamina* », leggasi: « *3-Dietilamino-propilamina* »;

alla pag. 9440, trentaduesimo rigo, in corrispondenza del numero 615-012-00-7 di riferimento della direttiva n. 67/548/CEE, al posto di: « *Tosilicocianato* », leggasi: « ***Tosilisocianato*** »;

alla pag. 9440, alla nota n. 4, dove è scritto: « Le concentrazioni indicate sono percentuali in peso di ioni "CrO = " », leggasi: « Le concentrazioni indicate sono percentuali in peso di ioni "$C_rO_4^{=}$ " ».

(453)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Stazzona, Canneto Pavese, Bizzarone e Abbadia Lariana

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 20 novembre 1984, n. 44844: comune di Stazzona (Como) (piano adottato con deliberazioni consiliari 22 aprile 1980, n. 15 e 10 aprile 1981, n. 12 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 ottobre 1981, n. 33);

deliberazione 20 novembre 1984, n. 44843: comune di Canneto Pavese (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 settembre 1982, n. 48 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 1° febbraio 1983, n. 2 e 14 marzo 1983, n. 25);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45516: comune di Bizzarone (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 luglio 1982, n. 39 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 febbraio 1983, n. 26);

deliberazione 11 dicembre 1984, n. 46042: comune di Abbadia Lariana (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 febbraio 1983, n. 5 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 agosto 1983, n. 48).

(496)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Treviglio, Casalmorano, Garbagnate Milanese, Como, Mello, Trezzo sull'Adda e Varese.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state appprovate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 20 novembre 1984, n. 44853: comune di Treviglio (Bergamo) (variante adottata con deliberazioni consiliari 29 giugno 1983, n. 102, 30 giugno 1983, n. 104, 18 novembre 1983, n. 183, 18 novembre 1983, n. 186, integrata con deliberazione 17 luglio 1984, n. 93);

deliberazione 20 novembre 1984, n. 44854: comune di Casalmorano (Cremona) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 ottobre 1983, n. 81);

deliberazione 20 novembre 1984, n. 44849: comune di Como (variante adottata con deliberazioni consiliari 11 ottobre 1983, n. 200 e n. 201);

deliberazione 20 novembre 1984, n. 44847: comune di Mello (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 novembre 1983, n. 74).

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate le varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, a' sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 27 novembre 1984, n. 1471/URB: comune di Garbagnate Milanese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 dicembre 1983, n. 212);

decreto 27 novembre 1984, n. 1485/URB: comune di Trezzo sull'Adda (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 novembre 1983, n. 293);

decreto 27 novembre 1984, n. 1484/URB: comune di Varese (variante adottata con deliberazione di giunta municipale 29 marzo 1983, n. 513 ratificata con deliberazione di consiglio comunale 12 luglio 1983, n. 308);

deliberazione 20 novembre 1984, n. 44851: comune di Varese (variante adottata con deliberazioni consiliari 29 marzo 1983, n. 145 e 30 marzo 1983, n. 148);

deliberazione 20 novembre 1984, n. 44852: comune di Varese (variante adottata con deliberazione di giunta municipale 3 novembre 1982, n. 1989 ratificata con deliberazione di consiglio comunale 25 gennaio 1983, n. 15).

(497)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei della scienza e dei curatori degli orti botanici (settima qualifica funzionale) presso l'erbario annesso all'istituto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali; agraria; scienze forestali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco n. 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di botanica, via La Pira n. 4, Firenze, nei giorni 3 - 4 e 5 giugno 1985, con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(503)

Concorso ad un posto di aiuto bibliotecario presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Macerata.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(504)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 139, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 dell'11 febbraio 1984, si svolgeranno presso la facoltà di architettura, via Cimino n. 2, Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 febbraio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 21 febbraio 1985, ore 9.

(578)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75 già fissato per i giorni 14 e 15 gennaio 1985 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1985, pag. 130, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 18 febbraio 1985, ore 8,30;
seconda prova scritta: 19 febbraio 1985, ore 10,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'aula dell'istituto di botanica dell'Università di Genova, corso Dogali n. 5.

(579)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Firenze.

Un sesto dei posti anzidetti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica:

a) di segretario o revisore capo;

b) di segretario o revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 2, lettera *D*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del presente decreto;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata nell'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede i timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo); diritto privato (civile e commerciale);

2) scienza delle finanze e diritto finanziario; contabilità di Stato.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) economia politica;

b) legislazione speciale sulla Corte dei conti;

c) nozioni di diritto processuale civile;

d) nozioni di statistica metodologica ed economica.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma di laurea in originale o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documenti aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a vista medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Firenze.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *marzo* 1985 *sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazioni del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;
h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttore di segreteria o di revisione in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 173

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . e residente dal (1) . . . in . . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Firenze, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;
3) non ha riportato condanne penali (4);
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . sito in . . . . . . via . . . . n. . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata nell'art. 1.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig . . . . (5) ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha ammesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(510)

Concorso, per esami, a sei posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva, da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, e per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportare nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 16.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Firenze.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 marzo 1985 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato dal Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni di cui all'art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al secondo comma, presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e quelli ammessi al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 174

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Firenze, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . sito in . . . . via . . . . n. . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

(8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Firenze.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuale comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . (5) ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(511)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al settimo corso di preparazione per il reclutamento di sessantanove impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso sopraindicato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984) si comunica che negli albi delle sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, è affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 14 settembre 1984, con l'indicazione per ciascuno della data e sede del colloquio.

I certificati e titoli, di cui agli articoli 6 e 11 del bando di concorso, dovranno pervenire entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Direzione generale
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - ROMA

(581)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 30

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Seriate (Bergamo).

(514)

Avviso di rettifica al bando di concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Magenta presso l'unità sanitaria locale n. 72. (Bando di concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 350 del 21 dicembre 1984).

Nel bando di pubblico concorso citato in epigrafe, alla pag. 10683 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « ...scade alle ore 12 del *quarantacinquesimo* giorno... », leggasi: « ...scade alle ore 12 del *sessantesimo* giorno... ».

(515)

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di caposala

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di caposala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

(539)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 26 del 31 gennaio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto Romano di San Michele, in Roma: Concorso pubblico per esami, a due posti di applicato di seconda classe.

R E G I O N I

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. 68.

Nomina commissione tecnica permanente per i gas tossici e nomina commissione di esame per il rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La commissione tecnica permanente, di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, modificato dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, è istituita presso le unità locali socio-sanitarie aventi sede nei capoluoghi di provincia ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario designato dalla questura della provincia cui appartiene la unità locale socio-sanitaria;

c) da un ingegnere, designato dall'ufficio del genio civile della provincia cui appartiene la unità locale socio-sanitaria

d) da un chimico designato dall'ordine territorialmente competente;

e) dal comandante del corpo dei vigili del fuoco della provincia cui appartiene la unità locale socio-sanitaria.

Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario della unità locale socio-sanitaria, sede di commissione.

I componenti della commissione e il segretario sono nominati con delibera del comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria competente.

Art. 2.

Per gli aspiranti ad ottenere il certificato di idoneità, previsto dall'art. 26 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono individuate, quali sedi di esame, le unità locali socio-sanitarie ubicate nei capoluoghi di provincia.

Per ciascuna sede di esame la commissione esaminatrice è nominata dal comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria territorialmente competente ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario, designato dal questore della provincia cui appartiene la unità locale socio-sanitaria;

c) dal direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi della provincia sede di esame;

d) da un funzionario medico della unità locale socio-sanitaria competente, con specializzazione in igiene e/o medicina legale e del lavoro;

e) dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco o suo delegato della provincia cui appartiene la unità locale socio-sanitaria.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da un funzionario della unità locale socio-sanitaria territorialmente competente.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. 69.

Rifinanziamento della legge regionale 13 novembre 1980, n. 75, concernente: « Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste dalla legge regionale 13 novembre 1980, n. 75 così come modificata dal successivo art. 2, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 la spesa di L. 550.000.000 per l'anno 1984 e la spesa di L. 500.000.000 per l'anno 1985.

Art. 2.

L'art. 13 della legge regionale 13 novembre 1980, n. 75 è modificato come segue:

I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche previste alla lettera *c*) dell'art. 10 sono concesse nelle seguenti misure:

1) per le imprese singole il 70% delle spese effettivamente sostenute per quota d'iscrizione, affitto area espositiva, allestimento stand, acqua, energia elettrica, contributo allacciamento telefonico, personale addetto allo stand, trasporto e assicurazione dei prodotti, fino all'importo massimo di L. 800.000.

2) per i consorzi e le coperative, il 100% delle spese di cui al punto 1) e fino ad un importo massimo di L. 1.600.000.

Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero il contributo viene concesso con le stesse percentuali di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente con un incremento del 50% sui limiti degli importi massimi.

I contributi di cui sopra possono essere concessi per la partecipazione a non più di quattro manifestazioni nel corso dell'anno.

Art. 3.

All'onere relativo all'anno 1984 si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. 70.

Interventi per la promozione di attività socio-culturali in favore dei giovani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, nel quadro della problematica giovanile anche internazionale e nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, promuove interventi intesi a favorire attività socio-culturali per i giovani.

Detti interventi sono strettamente correlati agli altri che la Regione assume in favore dei problemi dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviso al lavoro e della occupazione, del superamento dei fenomeni di emarginazione, dello sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive.

Art. 2.

Obiettivi

In attuazione del precedente art. 1, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere lo scambio di idee e di esperienze tra i giovani;

b) favorire la conoscenza delle realtà in cui vivono e più specificatamente, le caratteristiche, i servizi e le problematiche socio-culturali ad esse connesse;

c) favorire la comprensione tra i giovani;

d) favorire la partecipazione dei giovani alla soluzione dei problemi comunitari di ordine culturale, economico e sociale.

Art. 3.

Attività

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, sono previste le seguenti attività;

1) scambi socio-culturali giovanili tra le associazioni a livello interregionale ed internazionale, attraverso:

a) seminari di studio e di lavoro sulle problematiche giovanili;

b) visite guidate a servizi e strutture per i giovani;

c) mostre-manifestazioni socio-culturali;

2) studio, ricerca e documentazione sulla problematica giovanile.

Art. 4.

Contributi

Al fine di promuovere le attività socio-culturali per i giovani, la Regione eroga contributi:

a) per spese di viaggio fuori della regione e relative alle spese di assicurazione, a favore dei giovani, aventi l'età massima di 25 anni, e degli accompagnatori, in numero non superiore ad uno per ogni gruppo di dieci giovani o frazione;

b) per spese di vitto ed alloggio, attività informative, corsi di perfezionamento, organizzazione di incontri e seminari ed assicurazione, a favore dei giovani e degli accompagnatori appartenenti ad associazione di altre regioni e Stati che vengono in Abruzzo.

I contributi sono erogati nella misura massima dell'80%, per le spese di cui al punto *a*) e del 100% per le spese di cui al punto *b*), tenendo conto della significatività dell'iniziativa e degli eventuali contributi di altre amministrazioni od Istituzioni, purchè non vengano utilizzate attrezzature alberghiere o di ristoro superiori alla seconda categoria.

E' prevista altresì l'erogazione di contributi per attività di studio, ricerca e documentazione sulla problematica e la situazione giovanile.

Art. 5.

Associazioni

La Regione finanzia le attività, di cui al precedente art. 3, mediante il pagamento diretto delle spese oppure eroga contributi alle associazioni che propongono programmi di attività socio-culturali per i giovani.

Possono usufruire del contributo regionale le associazioni a carattere regionale e le sezioni regionali di organismi nazionali, costituite da almeno due anni in Abruzzo e che abbiano una effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e culturale per quanto attiene specificatamente la problematica giovanile.

Art. 6.

Procedure

Gli organismi che possono ottenere il contributo, devono farne richiesta alla giunta regionale - settore istruzione e problemi della gioventù entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno detto termine è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

All'istanza deve unirsi il programma dettagliato dell'attività da svolgere ed il relativo preventivo di spesa.

La giunta regionale approva i criteri di selezione ed i programmi più significativi sul piano socio-culturale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Le associazioni, i cui programmi di attività sono stati autorizzati dalla giunta regionale, sono tenute a presentare al settore competente una relazione dell'attività svolta ed un consuntivo delle spese sostenute con i relativi documenti giustificativi.

Art. 7.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in L. 90.000.000, si provvede a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2898 - partita n. 1 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1984, è introdotta la seguente variazione:

(*Omissis*).

Art. 8.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. **71.**

Delega ai comuni e alle province delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, concernente la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 61, è così modificato:

« Le funzioni amministrative attribuite alle Regioni con legge 10 febbraio 1982, n. 38, concernenti le autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali sono delegate:

a) ai comuni quando il rilascio dell'autorizzazione si riferisce a circolazione che debba aver luogo, nell'ambito di un solo comune, su strade comunali e locali di uso pubblico;

b) alle province quando il rilascio dell'autorizzazione si riferisce a circolazione che debba aver luogo, nell'ambito della Regione, su strade provinciali e/o strade comunali appartenenti ad uno o più comuni.

Nel caso in cui le strade di cui al precedente punto *b*) ricadano nel territorio di più province, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione spetta all'amministrazione provinciale nel cui territorio si attua la maggior parte della percorrenza.

Art. 2.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge ha luogo con l'osservanza del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come modificato con legge 10 febbraio 1982, n. 38 e delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti ai commmi decimo ed undicesimo dell'art. 1 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Fino alla costituzione del catasto stradale di cui al successivo art. 4, il rilascio delle autorizzazioni da parte delle amministrazioni provinciali competenti è subordinato, nei casi previsti dalla lettera *b*) del precedente articolo. ad apposite intese con le amministrazioni provinciali interessate ed, occorrendo, alla presentazione da parte del richiedente, di un certificato di idoneità rilasciato dalle amministrazioni comunali interessate al transito.

Copia della autorizzazione viene trasmessa alla giunta regionale d'Abruzzo - settore lavori pubblici per l'aggiornamento dell'archivio regionale delle autorizzazioni.

Art. 3.

Gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura della strada, nella misura prevista dagli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 23 gennaio 1984 e successive integrazioni e modificazioni, vengono riscossi ed incamerati direttamente dagli enti proprietari o concessionari delle strade qualora il transito riguardi esclusivamente la rete viaria del comune e della provincia che rilascia l'autorizzazione.

Nei casi in cui l'autorizzazione si riferisce a transito che riguarda la rete viaria di più enti, gli indennizzi vengono versati all'amministrazione provinciale che rilascia l'autorizzazione ai sensi del punto *b*) del precedente art. 1, che provvede alla ripartizione agli enti competenti.

La ripartizione degli indennizzi ha luogo con i seguenti criteri:

per il 75% alla provincia o alle province interessate al transito;

per il 25% al comune o ai comuni interessati al transito.

Per le autorizzazioni a tempo previste dall'art. 8 del decreto ministeriale 23 gennaio 1984, il 15% dell'indennizzo dovuto viene attribuito al comune ove ha la sede legale l'azienda che richiede l'autorizzazione.

Art. 4.

Alle province è affidata la redazione del catasto stradale della circolazione locale interessata al transito dei veicoli e trasporti eccezionali.

A tal fine ciascuna amministrazione provinciale provvede, con la collaborazione dei competenti uffici comunali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla rilevazione di tutti i dati tecnici concernenti la circolazione stradale del territorio della propria provincia ed alla redazione delle planimetrie, eventualmente occorrenti, delle strade comunque interessate ai transiti disciplinari dalla presente legge.

A fronte degli oneri previsti dal precedente comma la Regione corrisponde a ciascuna amministrazione provinciale un rimborso forfettario di L. 100.000.000 comprensivo di ogni onere.

La predetta somma verrà versata a ciascuna amministrazione provinciale:

a) per il 50% ad avvenuta presentazione alla giunta regionale - settore lavori pubblici e politica della casa, della scheda progettuale relativa alla redazione del catasto di ciascuna provincia;

La consegna di tali schede dovrà avere luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) per il restante 50% ad avvenuta presentazione alla giunta regionale - settore lavori pubblici e politica della casa - di tutti gli atti tecnici concernenti il catasto stesso.

Trascorso infruttuosamente il termine indicato alla lettera *a*) del comma precedente la giunta regionale dispone direttamente per la redazione del catasto, utilizzando la disponibilità finanziaria di cui al terzo comma del presente articolo.

Con le modalità previste ai commi precedenti si provvede all'aggiornamento del catasto concernente le variazioni che dovessero intervenire alle condizioni di esercizio delle rispettive reti viarie.

L'ammontare degli oneri conseguenti verrà determinato annualmente con leggi di bilancio.

Art. 5.

Presso il settore lavori pubblici della giunta regionale è costituita un'apposita unità operativa che cura gli adempimenti regionali connessi alla delega delle funzioni amministrative in materia di circolazione di trasporti e veicoli eccezionali.

L'unità operativa cura in particolare:

il coordinamento delle attività degli enti delegati anche al fine di realizzare uniformità di procedure per le richieste ed il rilascio delle autorizzazioni;

la tenuta e l'aggiornamento del catasto stradale concernente la rete viaria regionale, di cui al precedente art. 4;

la tenuta dell'archivio delle autorizzazioni rilasciate dai vari enti.

Art. 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è determinato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, in L. 200.000.000 per l'anno 1984 e in L. 200.000.000 per l'anno 1985.

All'onere relativo all'anno 1984, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. 72.

Protezione civile: Interventi straordinari ed urgenti in materia di assistenza generica in favore del comune di Pizzoferrato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al fine di sopperire alle esigenze dei cittadini del comune di Pizzoferrato, evacuati dalle loro abitazioni a causa delle ricorrenti frane di crollo originate dal generale dissesto della « Torre », complesso roccioso sovrastante notevole parte del centro storico, interviene, in attuazione di quanto previsto dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, con un contributo straordinario di L. 15.000.000, da versarsi alla rispettiva tesoreria comunale, mediante apposito atto amministrativo assunto dalla giunta regionale.

E' fatto obbligo al comune di Pizzoferrato di destinare la somma esclusivamente alle finalità di assistenza generica in favore dei cittadini, che ivi residenti alla data del 21 marzo 1984, siano colpiti da ordinanze di sgombero dalle rispettive abituali dimore. Il comune stesso, entro sei mesi dal ricevimento del contributo di cui al primo comma del presente articolo, informa opportunamente la giunta regionale, circa gli interventi operativi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in L. 15.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. 73.

Integrazione stanziamenti anno 1984 relativi ai titoli VIII (interventi strumentali) e X (zootecnia) della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stanziamenti dei capitoli 1074 e 1079 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1984 sono integrati rispettivamente di L. 4.000.000.000 e L. 7.000.000.000.

Al maggior onere di L. 11.000.000.000 di cui al comma precedente, si provvede:

quanto a L. 7.000.000.000 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 2899, elenco n. 5 del bilancio per l'esercizio finanziario 1984;

quanto a L. 500.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 1048 del bilancio 1984;

quanto a L. 3.000.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 1078 del bilancio 1984;

quanto a L. 500.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 1080 del bilancio 1984.

La partita di L. 7.000.000.000 (Interventi per ulteriori programmi di sviluppo-agricoltura) istituita nell'elenco n. 5 allegato al bilancio 1984, è soppressa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. **74**.

Interventi a favore degli espropriandi dell'invaso di Bisenti e della diga sul Fino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole, la cui potenzialità produttiva risulta sensibilmente compromessa a seguito di esproprio dei terreni e strutture per la realizzazione dell'invaso di Bisenti e della diga sul Fino sono concessi, con preferenza e precedenza e prescindendo dalle norme di programma, i benefici previsti dagli articoli 28 e 37 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni, purché i titolari abbiano i requisiti previsti dall'art. 6 della suddetta legge regionale n. 31/82.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. **75**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3 (apicoltura).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **24** *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i compiti assegnati ai consorzi apistici provinciali dalla legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3, vengono svolti dalle Unità territoriali per l'agricoltura (U.T.A.) istituite con la legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, ciascuna per il territorio di propria competenza e coordinate dalla commissione apistica regionale.

Le U.T.A. per l'espletamento dei propri compiti, possono avvalersi delle associazioni dei produttori apistici di cui alla legge regionale 28 maggio 1982, n. 30, e delle cooperative apistiche.

Art. 2.

L'art. 2 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

La commissione apistica regionale, istituita con delibera della giunta regionale, è costituita:

dal responsabile del servizio zootecnico regionale, o un suo delegato che la presiede;

dal presidente, od un suo delegato delle associazioni dei produttori apistici regionali, riconosciute ai sensi delle vigenti leggi;

da un tecnico designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise;

da due esperti particolarmente qualificati in materia di apicultura;

dal responsabile del servizio veterinario regionale;

da un funzionario del servizio zootecnico regionale che funge da segretario.

La commissione individua e delimita annualmente le linee ed i programmi dell'intervento regionale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 1 della legge regionale n. 3/82.

Essa si riunisce ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno; straordinariamente ogni volta che ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 3.

Il versamento della somma di L. 300 a favore dei consorzi apistici provinciali previsti al terzo comma dell'art. 13, è abolito.

Art. 4.

La denuncia degli alveari prevista dall'art. 8 va inoltrata all'U.T.A. sul cui territorio è ubicato l'apiario.

La denuncia di malattia di cui all'art. 9 va inoltrata al servizio veterinario della U.L.S.S. e, per conoscenza, all'U.T.A.

I successivi adempimenti restano fissati dall'art. 9.

Art. 5.

Gli articoli 11 e 19 sono soppressi.

Il consiglio regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento disciplinante il nomadismo apistico e la determinazione delle distanze tra gli apiari.

Art. 6.

Restano in vigore tutte le altre norme fissate dalla legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3.

Il richiamo ad articoli di legge — senza alcuna specificazione — di cui alla presente normativa, è da intendersi fatto con riferimento alla legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1984, n. 76.

Contributo all'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale », in Teramo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale », con sede in Teramo, è concesso per l'anno 1984, un contributo di L. 600.000.000 (seicentomilioni), per l'espletamento dei compiti diversi da quelli di carattere sanitario ed attribuiti con le leggi regionali 28 dicembre 1978, n. 84, 14 agosto 1981, n. 33 e 9 gennaio 1979, n. 1.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1984, in L. 600.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 novembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1984, n. 77.

Disposizioni attuative dell'art. 31 della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, in materia di forestazione e sistemazione idraulico-forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire alle comunità montane, che hanno presentato alla Regione i progetti esecutivi di forestazione per il II stralcio del programma triennale di forestazione C.E.E. 1982-84, ottenendone la relativa approvazione, di realizzare i lavori programmati, la giunta regionale, in assenza del preventivato finanziamento C.E.E., autorizza le comunità montane interessate e su motivata richiesta, la contrazione anticipata del mutuo di cui al secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, previsto per il III stralcio del medesimo piano triennale.

Tale utilizzo anticipato dei fondi a mutuo, con garanzia e contributi regionali annuali, estingue definitivamente, per le comunità montane che vi fanno ricorso, la dotazione complessiva indicata dall'art. 31 della legge regionale n. 38/1982 per i lavori di forestazione C.E.E. e per la parte non finanziabile dalla C.E.E.

Art. 2.

Fermo restando l'onere complessivo di lire 8 miliardi previsto dal secondo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 38/1982 e nel rispetto della destinazione ivi stabilita, la giunta regionale, per la contrazione del mutuo anticipato di cui all'art. 1, può avvalersi della disponibilità della somma di lire 3,5 miliardi inerente all'anno 1984 ed autorizzata dal predetto art. 31.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 novembre 1984

SPADACCINI

(45)

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1984, n. 78.

Contributo finanziario per il completamento dell'ospedale di Sulmona.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 20 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le opere di completamento e di ristrutturazione dello ospedale provinciale dell'Annunziata di Sulmona, che non comportino comunque ampliamento dei posti-letto, la regione Abruzzo eroga in favore dell'unità locale socio-sanitaria di Sulmona un contributo di L. 10.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo viene erogato con deliberazione della giunta regionale in tre annualità, così ripartite:

per l'anno 1984 un rateo di L. 2.000.000.000;

per l'anno 1985 un rateo di L. 3.000.000.000;

per l'anno 1986 un rateo di L. 5.000.000.000.

Art. 3.

Nell'anno 1984 l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico allo stanziamento di competenza iscritto al cap. 954 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1984.

Negli anni successivi gli oneri specificati nel precedente articolo gravano sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 novembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1984, n. **79.**

Concessione mutui agevolati ai consorzi di bonifica per l'esecuzione di infrastrutture e di opere pubbliche di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 20 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in armonia con le linee programmatiche di sviluppo dell'agricoltura, promuove la realizzazione e l'ammodernamento delle seguenti infrastrutture:

a) opere irrigue;

b) strade rurali;

c) ripristino e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica.

La giunta regionale, sulla base di precisi criteri e parametri, fissati d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, provvede al riparto delle disponibilità finanziarie a favore dei singoli consorzi di bonifica.

I programmi di intervento sono redatti dai consorzi di bonifica e, nelle zone montane, su indicazione delle comunità montane, competenti per territorio.

Nelle altre zone della Regione i programmi sono sottoposti, dai consorzi, al parere dei comuni competenti per territorio.

Il parere si intende espresso favorevolmente, decorsi trenta giorni dalla richiesta.

I programmi diventano esecutivi con l'approvazione della giunta regionale, previo parere del comitato regionale per la bonifica e sentita la commissione consiliare agricoltura.

Alla progettazione, esecuzione, sorveglianza e manutenzione delle opere, provvedono i consorzi di bonifica competenti per territorio.

Il parere si intende concesso in caso di silenzio dopo trenta giorni dalla presentazione del programma.

Detto programma diventa esecutivo dopo l'approvazione della giunta regionale.

Alla progettazione, esecuzione, sorveglianza e manutenzione delle opere di cui al primo comma provvedono i consorzi di bonifica competenti per territorio.

Art. 2.

I progetti esecutivi vengono istruiti ed approvati a norma dell'art. 22 della legge regionale n. 11 del 10 marzo 1983.

Art. 3.

Per la realizzazione delle opere indicate all'art. 1 della presente legge, la Regione autorizza i consorzi di bonifica a contrarre mutui agevolati per l'intero importo delle opere approvate.

Tali mutui, con ammortamento fino a 15 anni, sono garantiti da fidejussione della Regione.

Alla concessione formale della fidejussione si provvede con decreto del Presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Per l'ammortamento di tali mutui, la Regione interviene a favore dei consorzi di bonifica con contributi pari al 75% delle rate di mutuo comprensive di quota capitale e interessi.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, è prevista una spesa di lire 25 miliardi di cui:

lire 12,5 miliardi con finanziamento mediante l'utilizzazione di fondi messi a disposizione dalla BEI;

lire 12,5 miliardi con finanziamento diretto degli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Art. 5.

Agli oneri regionali derivanti dall'applicazione della presente legge valutati, per l'anno 1984, in L. 2.123.000.000 di cui lire 1.623.000.000 per il contributo sulle rate di ammortamento e L. 500.000.000 per il fondo rischio, si fa fronte introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 novembre 1984

SPADACCINI

(46)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1984, n. **41.**

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

(312)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 ottobre 1984, n. **22.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6: « Ordinamento delle piste da sci ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 4 *dicembre* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 17 settembre 1984, n. 4768;

Decreta:

(1) E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6: Ordinamento delle piste da sci.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 10 ottobre 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1984
Registro n. 13, *foglio n.* 171

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 26 FEBBRAIO 1981, N. 6: ORDINAMENTO DELLE PISTE DA SCI.

Articolo unico

L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:

Caratteristiche tecniche e classificazione

(1) Le aree destinate alla pratica dello sci vengono classificate come segue:

1) pista da sci: tracciato idoneo appositamente destinato alla discesa con sci, normalmente accessibile, preparato, segnato, controllato e protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe;

2) itinerari sciistici: percorsi destinati alla discesa con sci normalmente accessibili, segnati, non preparati né controllati ma protetti secondo ragionevoli previsioni solo contro il pericolo di valanghe;

Piste da sci ed itinerari sciistici rispettivamente tratti degli stessi possono assumere in determinati casi le caratteristiche di una pista di trasferimento (Skiweg);

3) le aree situate al di fuori di piste da sci e di itinerari sciistici non vengono né segnate, né protette o controllate e non sono soggette alle disposizioni della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, di seguito denominata «legge» e del presente regolamento.

(2) In caso di pericolo valanghe incombente su piste da sci rispettivamente su itinerari sciistici la segnalazione di detto pericolo può avvenire anche solo mediante apposizione della segnaletica di chiusura di cui alla vigente normativa UNI. L'apposizione di detta segnaletica costituisce misura di protezione ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge di cui sopra.

(367)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227